

Ministero dell'Economia e delle Finanze dipartimento della ragioneria generale dello stato ispettorato generale affari economici

Il Ragioniere Generale dello Stato

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza "Recovery and Resilience Facility" (di seguito il Regolamento RRF);

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modifiche e integrazioni, in attuazione delle *direttive 2014/23/UE*, *2014/24/UE* e *2014/25/UE* sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.";

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, ed in particolare l'articolo 26, recante "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori";

VISTO l'articolo 26, commi 2, 3, 6, 7, 7 bis, 7 ter e 13, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;

VISTO in particolare il comma 7 del menzionato articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con il quale è istituto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026;

VISTO il comma 7 bis del menzionato articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;

VISTO l'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto del 2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;

VISTA la legge 29 dicembre 2022 n. 197, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 e, in particolare, l'articolo 1, comma 369;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella G.U. 12 settembre 2022, n. 213, con il quale si disciplinano le modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili.

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 37 del 9 novembre 2022, avente ad oggetto la procedura "semplificata" di cui all'articolo 7 del dPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022 concernente rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post;

VISTO il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 52 del 2 marzo 2023, con il quale, in attuazione dell'articolo 26 comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e dell'articolo 6 del dPCM 28 luglio 2022, si è provveduto ad approvare l'elenco degli interventi ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto del Ragioniere dello Stato n. 160 del 18 novembre 2022 per i quali è stato riscontrato, da parte delle Amministrazioni statali istanti, il requisito dell'avvio della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2022.

TENUTO CONTO che con il medesimo decreto 52, ai sensi dell'articolo 7 del dPCM 28 luglio 2022, si è provveduto ad approvare l'elenco degli interventi per i quali le Amministrazioni statali finanziatrici hanno validato le informazioni inserite dagli enti locali attuatori con le modalità indicate dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 37 del 9 novembre 2022 e, conseguentemente, a rendere definitiva la preassegnazione delle risorse del Fondo, per complessivi euro 5.976.350.648,54, nonché a revocare l'assegnazione, rendendo libere le risorse per essere riassegnate ad altri interventi, per complessivi euro 1.172.291.218,28;

VISTO il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 124 del 13 marzo 2023 con il quale, in attuazione dell'articolo 1, comma 370, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono approvati gli elenchi degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i quali, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le Amministrazioni statali finanziatrici o titolari dei relativi programmi di investimento hanno riscontrato la conferma di accettazione della preassegnazione da parte degli enti locali, rispettivamente per euro 800.892.538,77 e per euro 14.783.638,62;

VISTO il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 25491 del 28 marzo 2023 con il quale in attuazione dell'art. 4 del decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 193 del 27 dicembre 2022, è stato approvato l'elenco degli interventi oggetto delle domande di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili 2022 con la procedura di recupero, procedendo all'assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, rispettivamente per euro 61.528.492,94 per gli interventi rientranti nel PNRR e euro 28.080.368,00 per gli interventi rientranti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 5 del decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 aprile 2023, n. 94, al fine del completamento dell'intervento relativo all'armamento della tratta Montedonzelli – Piscinola della Linea 1 della metropolitana di Napoli, è stata autorizzata la spesa di euro 1.200.000,00 a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili;

TENUTO CONTO che, con il decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 154 del 2023, relativamente alla procedura ordinaria del primo semestre 2023, sono stati approvati gli Allegati 1 e 2, contenenti rispettivamente l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e l'elenco degli interventi ricompresi in altri ambiti, oggetto delle domande di accesso, i cui dati sono stati validati dalle Amministrazioni statali istanti, per i quali si procede all'assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per complessivi **euro 2.315.219.991,04**;

CONSIDERATO che, tenendo conto degli utilizzi previsti, l'attuale dotazione del Fondo è complessivamente pari ad euro 9.201.944.322,09;

VISTO l'art. 8-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ai sensi del quale: "1. Ferme restando le condizioni per l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli interventi relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, avviate dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 20 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica, entro il 30 aprile 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'elenco degli interventi, completi del codice unico di progetto (CUP) e dell'indicazione dell'ente locale attuatore. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente, sono assegnate le risorse agli interventi individuati nell'elenco di cui allo stesso periodo. Resta fermo quanto

previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.".

VISTE la nota prot. n. 982 del 28 aprile 2023 del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti – Unità di Missione per il PNRR e la successiva di integrazione pervenuta con nota prot. n.1024 del 3 maggio 2023, con le quali, ai sensi del citato comma 1 dell'art.8 bis del citato decreto-legge n.13 del 2023, è stato trasmesso l'elenco degli interventi relativi ad opere finanziate con le risorse previste dal PNRR, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, avviate dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022, completi del codice unico di progetto e dell'indicazione dell'ente locale attuatore, per complessivi euro 898.234.681,98;

CONSIDERATA la necessità di provvedere, con riguardo agli interventi di cui alle citate note del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti – Unità di Missione per il PNRR, all'assegnazione di risorse aggiuntive determinate, per ciascuno dei suddetti interventi, nella misura del 20 per cento dell'importo già attribuito con i relativi provvedimenti di assegnazione;

TENUTO CONTO che, a seguito dei menzionati provvedimenti di assegnazione, le risorse disponibili del Fondo opere indifferibili risultano sufficienti a soddisfare integralmente il fabbisogno pari a complessivi euro 179.646.936,40.

DECRETA

Articolo 1

(Approvazione dell'allegato e assegnazione delle risorse)

1. In attuazione dell'articolo 8-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è approvato l'Allegato 1, parte integrante del presente decreto, contenente l'elenco degli interventi relativi ad opere finanziate con le risorse previste dal PNRR, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, avviate dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022, individuati con le modalità di cui al comma 2 del citato articolo 8-bis, per i quali si dispone l'assegnazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili nella misura del 20 per cento dell'importo già attribuito con i provvedimenti di assegnazione, per complessivi euro 179.646.936,40.

Articolo 2 (Aggiornamento dei sistemi di monitoraggio)

1. Entro 5 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede ad aggiornare il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio con l'indicazione delle risorse assegnate, riportate nell'allegato 1. I soggetti attuatori, entro i successivi 10 giorni, sono tenuti ad aggiornare tempestivamente il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, anche detto piano dei costi.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ragioniere Generale dello Stato